

Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

Cons. Stato, Sez. IV 30 giugno 2022, n. 5465 - Poli, pres.; Loria, est. - Regione Campania (avv. Marzocchella) c. Rwe Renewables Italia s.r.l. (avv. Viviani, Abellonio) ed a.

Ambiente - Archiviazione della istanza di VIA (valutazione di impatto ambientale) e VI (valutazione di incidenza) relativa al progetto per la costruzione e gestione di un parco eolico in ampliamento di uno preesistente - Illegittimità.

In tema di sottoposizione degli impianti eolici a valutazione di impatto ambientale la necessità di tale valutazione non può ritenersi esclusa dalla conformità del progetto alla disciplina di cui al punto 2-b dell'allegato IV del d.lgs. n. 165 del 2006 che impone la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni degli impianti per la produzione di energia con potenza complessiva superiore a 1 MW. Soprattutto nel caso di realizzazione di diversi impianti sostanzialmente avvinti dal vincolo della complessità è necessario, infatti, avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione (1).

(1) Sul divieto di frazionamento cfr. Cons. Stato, Sez. IV 25 gennaio 2018, n. 499, in Foro amm., 2018, 1, 11; Cons. Stato, Sez. IV 9 gennaio 2014, n. 36, in Guida al diritto, 2014, 8, 84.

*

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 16 giugno 2022, n. 1988 - Veneziano, pres.; Girardi, est. - Vincenzo D'Angelo s.r.l. (avv. Casarrubia) c. Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Procedimento di screening - Autonomia - Progetto di modifica sostanziale relativa ad un centro di trattamento polifunzionale della raccolta differenziata e indifferenziata - Impatti significativi sull'ambiente circostante - VIA - Necessità.

La peculiarità dell'autonomia del procedimento di screening è che non si conclude mai con un diniego di VIA, bensì con un giudizio di necessità di sostanziale approfondimento. In altre parole, il rapporto tra i due procedimenti appare configurabile graficamente in termini di cerchi concentrici caratterizzati da un nucleo comune rappresentato dalla valutazione della progettualità proposta in termini di negativa incidenza sull'ambiente, nel primo caso in via sommaria e, appunto, preliminare, nel secondo in via definitiva, con conseguente formalizzazione del provvedimento di avallo o meno della stessa. La «verifica di assoggettabilità», come positivamente normata, anticipa sostanzialmente la valutazione di impatto, delibandone l'opportunità, sulla base della ritenuta sussistenza prima facie dei relativi presupposti. L'esame della documentazione nella fase di screening può non essere esaustivo anche se comunque idoneo ad indirizzare l'amministrazione prima facie verso la decisione più opportuna. Sono proprio le caratteristiche della verifica di assoggettabilità che incidono, quindi, sul grado di approfondimento richiesto per l'espletamento del procedimento (1).

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V 26 aprile 2021, n. 3302, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. IV bis 15 giugno 2022, n. 7978 - Andolfi, pres. f.f.; Satullo, est. - Gm Comunicazione S.r.l. (avv. Sciscione) c. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Roma ed a. (Avv. gen. Stato).

Produzione, commercio e consumo - Divulgazione e pubblicizzazione di un corretto stile di vita - Approfondimenti divulgativi rispetto ad un'amplicissima gamma di malattie - Indicazione, come origine delle suddette malattie, della dieta mediterranea, ricca di carboidrati - Divulgazione delle caratteristiche e degli effetti benefici dovuti all'adozione di un regime alimentare privo di carboidrati e all'assunzione di integratori specifici - Televendite che interrompono sistematicamente i programmi e dirette alla vendita degli integratori - Informazioni pubblicitarie contrastanti con gli artt. 3, 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3, nonché con l'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in quanto potenzialmente lesive della salute degli utenti, tali da diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità.

Le informazioni pubblicitarie, inerenti l'adozione di uno specifico stile di vita, possono essere potenzialmente lesive della salute degli utenti, se idonee a diminuire il loro senso di vigilanza e responsabilità nei confronti dei pericoli scaturenti dall'uso scorretto dei farmaci, dalla loro mancata assunzione

o dal tipo di alimentazione da seguire. Inoltre, il ricorso ad una forma d'informazione neutrale e spontanea come la testimonianza può avere l'effetto di impedire ai consumatori più vulnerabili, quali ad esempio quelli affetti da gravi patologie, di cogliere consapevolmente la reale natura commerciale delle informazioni trasmesse, condizionando inevitabilmente il loro processo valutativo (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 10 giugno 2022, n. 1352 - Caso, pres.; Plantamura, est. - Brenntag S.p.A. (avv.ti Butti e Balestrieri) c. Città Metropolitana di Milano (avv.ti Ferrari, Gabigliani, Zimmitti e Grandesso) ed a.

Ambiente - Attività di stoccaggio e commercializzazione di sostanze chimiche - Principio «chi inquina paga» - Contaminazioni storiche - *Onus probandi*.

La parzialità degli obblighi di bonifica potrebbe comportare l'onere, per i vari responsabili dell'inquinamento, di implementare distinte azioni solo nel caso in cui si riscontrasse che le varie condotte causative di danno hanno in concreto determinato danni-conseguenza ontologicamente distinti e distinguibili e tali da poter essere rimossi con distinte azioni di bonifica: solo in tal caso si potrebbe affermare il principio secondo il quale ciascuno dei responsabili «paga per quanto ha inquinato», essendo tenuto a porre in essere solo le azioni di bonifica necessarie e sufficienti a rimuovere i singoli danni conseguenti alle rispettive azioni causative di danno. Quando, viceversa, per qualsiasi ragione, non sia possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale, allora risulta di fatto impossibile identificare singole azioni di bonifica da porre a carico di distinti responsabili. L'azione di bonifica, in tal caso, non potrà che tradursi in una unica azione di bonifica, che dal punto di vista esecutivo non potrà che gravare in modo solidale tra tutti i responsabili, fermo restando il principio per cui dal punto di vista economico la relativa spesa dovrà essere suddivisa, nei rapporti interni, secondo le rispettive percentuali di responsabilità (1).

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Piemonte - Torino, Sez. I 9 giugno 2017, n. 717, in *Foro amm.*, 2017, 6, 1343; in termini, Cons. Stato, Sez. IV 7 gennaio 2021, n. 172, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. V 7 giugno 2022, n. 4632 - Barra Caracciolo, pres.; Rotondano, est. - Riproter Gestioni S.r.l. (avv.ti Ferraris, Robaldo) c. Comune di Soragna (avv. Cortesi) ed a.

Ambiente - Diniego al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di un impianto di compostaggio e contestuale produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'autorizzazione unica per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili ovvero di smaltimento e recupero di rifiuti costituisce, «ove occorra», anche variante allo strumento urbanistico comunale; il diniego del Comune all'approvazione di una siffatta variante non ha autonoma ostatività, non essendo di per sé preclusivo al rilascio dell'autorizzazione suddetta. Il superamento nel contesto «conferenziale» dell'opposizione comunale alla variante è esattamente lo scopo del procedimento speciale delineato dal legislatore e solo eccezionalmente l'autorità procedente può negare l'autorizzazione su ragioni di esigenze di variante laddove il contesto della conferenza sia per il resto non ostativo. Invero, il procedimento delineato dalla disciplina normativa in materia di conferenza di servizi deve ispirarsi alla ricerca di una soluzione concordata, ciò costituendo un obiettivo tendenziale da realizzare «ove possibile», dovendo la Conferenza tener conto di eventuali dissensi manifestati dalle amministrazioni partecipanti al procedimento, purché si tratti di dissenso «c.d. costruttivo», ovvero sia congruamente motivato, non si riferisca a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e rechi le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, V 24 maggio 2018, n. 3109, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/> nonché Cons. Stato, Sez. IV, 5 maggio 2016, n. 1799, *ivi*.

*

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I *quater* 3 giugno 2022, n. 7235 - Anastasi, pres.; Lanzafame, est. - Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Ody, Club Alpino Italiano ed a. (avv. Stefutti) c. Regione Lazio (avv. Caprio) ed a.

Animali - Pronuncia di valutazione di impatto ambientale sul progetto per la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti sciistici nel comprensorio sciistico del Monte Terminillo - Incompatibilità degli interventi con la tutela degli *habitat* e delle specie di interesse comunitario - Valutazione del complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita - Sindacato del giudice amministrativo - Condizioni.

Animali - VIA e VINCA - Sindacato del giudice amministrativo - Condizioni.

La valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto (1). La valutazione di incidenza ambientale (VINCA), similmente alla valutazione di impatto ambientale (VIA), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera. Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria, diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione (2).

(1-2) Sulla prima massima cfr. Cons. Stato, Sez. II 6 aprile 2020, n. 2248, in *Foro amm.*, 2020, 4, 765. Sulla seconda massima cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 19 luglio 2019, n. 1455, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. IV 30 maggio 2022, n. 4355 - Vito Poli, pres.; Lopilato, est. - Hydrochemical Service S.r.l. (avv. Pasqualone) c. Regione Puglia (avv. Capobianco) ed a.

Sanità pubblica - Piattaforma polifunzionale per lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi - Istanza per la procedura per la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per lo spostamento del punto di scarico delle acque reflue (già autorizzato).

Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. Il sindacato giudiziale, al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale di separazione dei poteri, è consentito soltanto quando risulti violato il principio di ragionevolezza (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 14 marzo 2022, n. 1761, in <https://www.osservatorioagromafie.it/>.

*

T.A.R. Toscana, Sez. II 20 maggio 2022, n. 702 - Testori, pres.; Giani, est. - Comune di Pietrasanta (avv. Iaria) c. Regione Toscana (avv. Ciari) ed a.

Ambiente - Discarica per rifiuti non pericolosi e materiali contenenti amianto in matrice compatta - Reiezione della richiesta di revisione AIA e avvio VIA ex post.

È connaturata ai provvedimenti autorizzativi in materia ambientale una durata limitata nel tempo dei relativi effetti e, comunque, la rivedibilità delle decisioni in considerazione della natura intrinsecamente dinamica dei fattori che condizionano gli equilibri ambientali e della mutevolezza nel tempo delle condizioni di contesto che devono essere considerate in occasione delle valutazioni rimesse alle amministrazioni coinvolte nelle relative procedure. Un provvedimento VIA - in qualunque momento adottato e, a maggior ragione, se adottato in epoca remota - deve ontologicamente avere una efficacia temporale limitata e non può essere ritenuto avere efficacia sine die, per cui, se l'efficacia temporale non risulta individuata nel provvedimento può presumersi che la stessa debba intendersi di cinque anni e che, in ogni caso, a distanza di molti anni, in un contesto fattuale e normativo necessariamente mutato, sia venuta meno (1).

(1) Sulla prima parte in termini in termini T.A.R. Umbria, Sez. I 7 marzo 2022, n. 120, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>. Sulla seconda cfr. Cons. Stato, Sez. IV 19 giugno 2020, n. 3937, *ivi*.

*

T.R.G.A. Trento 17 maggio 2022, n. 97 - Rocco, pres.; Tassinari, est. - Federazione Gomma Plastica, Flo S.p.A. ed a. (avv. Ferrari) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Bernardi, Cattoni e Fozzer) ed a.

Ambiente - Norme comunitarie dettate in tema di contenimento dell'uso delle plastiche - Riparto tra competenze statali e quelle delle Autonomie speciali.

Le norme in materia di ambiente ed il codice dei contratti pubblici sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, le quali limitano anche la competenza primaria delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome nel senso che anzitutto impediscono loro di adottare una disciplina difforme; quando poi esse si intreccino, data la loro funzione, con materie di competenza regionale o della Provincia autonoma, consentono all'ente locale di derogare solo in melius rispetto agli standard di tutela da esse previsti (1).

(1) Sulla prima parte della massima cfr. *ex multis*: Corte cost. 14 dicembre 2016, n. 263, in *Giurisprudenza cost.*, 2016, 6, 2297; Corte cost. 8 marzo 2013, n. 36, *ivi*, 2013, 2, 649; Corte cost. 7 dicembre 2011, n. 328, in *Foro it.*, 2012, 10, I, 2604; Corte cost. 17 dicembre 2008, n. 411, in *Giur. cost.*, 2008, 6, 4749 e Corte cost. 1° agosto 2008, n. 322, in *Foro it.*, 2010, 1, I, 35. Sulla seconda parte cfr. Corte cost. 18 marzo 2005, n. 108, in *Giur. cost.*, 2005, 2; Corte cost. 28 giugno 2006, n. 246, *ivi*, 2006, 3, 2446; Corte cost. 31 gennaio 2019, n. 12, in *Foro it.*, 2019, 3, I, 702 e Corte cost. 10 aprile 2014, n. 86, *ivi*, 2015, 4, I, 1189.

*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 16 maggio 2022, n. 478 - Gabbricci, pres.; Tagliasacchi, est. - Biofactory S.p.A. (avv. G. e C.M. Tanzarella) c. Provincia di Bergamo (avv. Vavassori e Nava) ed a.

Ambiente - Impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi - Attività di messa in riserva (R13) e recupero mediante compostaggio (R3) di «rifiuti umidi» e «verde» per la produzione di ammendanti di qualità destinati all'uso agricolo e orto-floro-vivaistico e di substrati di coltivazione - Modifica dell'allegato tecnico all'AIA - Terre di filtrazione/decolorazione decadenti da attività di produzione e consumo di olii vegetali e grassi animali - Trattamento di compostaggio aerobico presso l'impianto - Esclusione.

La definizione normativa di compostaggio di cui all'art. 183, d.lgs. n. 152/06 conferma che non tutto è compostabile: lo sono solo i rifiuti organici e di matrice organica. La disposizione non parla dei rifiuti di natura mista, il che già di per sé porta a escludere che tale tipologia di rifiuti possa essere sottoposta a trattamento di compostaggio. In ogni caso, non è certo possibile assimilare all'organico un rifiuto - le «terre di filtrazione» per l'appunto - che per stessa ammissione di parte ricorrente sono in maggioranza costituite da materiale inorganico (argille naturali) (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Umbria, Sez. I 4 maggio 2022, n. 262 - Potenza, pres.; Carrarelli, est. - F.A. S.p.A. (avv. Fiore) c. Comune di Assisi (avv. Marcucci) ed a.

Ambiente - Attività di fusione di materiali ferrosi - AIA - Molestie olfattive - Ordinanza sindacale di abbattimento delle emissioni odorigene - Illegittimità.

Sebbene l'assenza di un riferimento tanto normativo quanto di autorizzazione circa i valori e le concentrazioni limite relativi alle sostanze odorigene non precluda l'intervento delle Amministrazioni competenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, in siffatte circostanze si impone in capo alla P.A. un più stringente onere istruttorio e motivazionale basato su dati univoci circa la sussistenza di un pericolo attuale per la salute dell'uomo e per l'ambiente derivante dalle emissioni di aldeidi nelle concentrazioni rilevate. Tale onere non può dirsi assolto nel caso in esame con il mero richiamo a «soglie olfattive», ancorché individuate nella letteratura scientifica (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 2 maggio 2022, n. 3424 - Poli, pres.; Gambato Spisani, est. - Versalis S.p.A. (avv. Grassi) c. Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica), dello sviluppo economico e della salute (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Sito di bonifica di interesse nazionale - Inquinamento da mercurio, idrocarburi pesanti, composti organici aromatici e IPA-idrocarburi policiclici aromatici - Impianto per la produzione del «cloro-soda» - Proprietario non responsabile della contaminazione.

L'impossibilità di imporre le misure di bonifica al proprietario non responsabile della contaminazione si giustifica, in sintesi estrema, per la natura sanzionatoria di questa misura. Diverso discorso si deve fare invece per le misure di messa in sicurezza di emergenza, le quali, così come le misure di prevenzione, non hanno questa natura, ma costituiscono prevenzione dei danni, sono imposte dal principio di precauzione e dal correlato principio

dell'azione preventiva, e quindi gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente solo perché egli è tale, senza necessità di accertarne il dolo o la colpa (1).

(1) In questi termini, la costante giurisprudenza, per tutte Cons. Stato, Sez. IV 26 febbraio 2021, n. 1658, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. VI 3 gennaio 2019, n. 81, *in*; Cons. Stato, Sez. V 8 marzo 2017, n. 1089, *in*; Cons. Stato, Sez. V 14 aprile 2016, n. 1509, in *Foro amm.*, 2016, 9, 2153.

*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 27 aprile 2022, n. 406 - Comune di Tavernola Bergamasca (avv. Brambilla) c. Provincia di Bergamo (avv.ti Vavassori e Nava) ed a.

Ambiente - Cementificio - Autorizzazione ad utilizzare dei rifiuti come combustibile alternativo per un forno di cottura di un clinker - VIA.

La VIA è una procedura di supporto per l'autorità competente volta ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad autorizzazione. Essa è quindi un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo consiste nel proteggere la salute, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile. Ne consegue che, in linea generale, poiché l'oggetto della valutazione è il progetto di un'opera o di una sua modifica ancora da attuare, valutare ciò che è già stato realizzato ed edificato vanificherebbe gli obiettivi che il legislatore euro-unitario e nazionale si sono prefissati, (analizzare ex ante se la localizzazione e la realizzazione di una determinata opera, per come progettata, sia conciliabile con il determinato contesto geografico prescelto per la sua costruzione e, ove questo interrogativo sortisca una risposta favorevole, quale sia la soluzione progettuale che permetta di ottimizzare l'edificazione dell'opera con i preminenti valori presidiati mediante l'istituto in esame). Poiché, quindi, l'intera procedura ha come postulato la modificabilità del progetto, non avrebbe senso effettuare la valutazione dopo la realizzazione dell'opera. Sulla scia di tale impostazione si colloca l'art. 29 del codice dell'ambiente che prevede l'eccezionale possibilità di effettuare una valutazione di impatto ambientale c.d. «postuma» per assicurare alla direttiva del 1985 il c.d. «effetto utile», il quale non deve però essere esteso sino a consentire di «rimettere in discussione, nella loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti (1).

(1) *Ex multis* cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 1° marzo 2021, n. 1327, in *Foro amm.*, 2021, 3, 564. V. Corte cort. 13 luglio 2011, n. 209, in questa Riv., 2012, 400, con nota di P. COSTANTINO.

*

Cons. Stato, Sez. II 22 aprile 2022, n. 3059 - Castriota Scanderbeg, pres.; Frigida, est. - (Omissis) (avv.ti Giuri, Veronese e Manzi) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Iannotta, Ongaro e Paoletti).

Ambiente - Ordine di adottare misure di messa in sicurezza d'emergenza necessarie a contenere la diffusione degli inquinanti nelle acque superficiali, sotterranee, nel suolo e nel sottosuolo Responsabile dell'inquinamento - Individuazione.

Gli obblighi amministrativi di rilievo pubblicistico (che non sono in alcun modo assimilabili ai debiti privatistici) di messa in sicurezza, di redazione del piano di caratterizzazione e di bonifica, costituenti obblighi di fare, vengono trasmessi, in caso di incorporazione, dall'incorporata all'incorporante, sicché è corretto affermare che la responsabilità dell'inquinamento di un sito è di quest'ultima società, derivante dalla trasformazione della prima, a seguito di una sua vicenda evolutiva e modificativa (nella fattispecie conservando anche l'oggetto sociale). Diversamente opinando, si consentirebbe ad una società autrice di un grave inquinamento ambientale (con risvolti negativi su un'intera area e i suoi residenti) di poter neutralizzare i propri obblighi riparatori semplicemente modificando la propria forma societaria, con una palese conseguente frustrazione degli scopi della normativa di recupero ambientale e del principio «chi inquina paga» (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 21 aprile 2022, n. 2748 - Abbruzzese, pres.; Maffei, est. - Campania Energia S.r.l. (avv. Fidanza) c. Comune di Teano, Provincia di Caserta (n.c.) ed a.

Ambiente - Autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi - Annullamento.

In materia di procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, la determinazione finale della conferenza di servizi contempla una disciplina speciale rispetto a quella di carattere generale, contenuta nella legge n. 241/1990, considerato che, ai sensi dell'art. 208, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, si prevede che «la decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza». La specialità della norma, che trova la sua ratio nella peculiare pregnanza degli effetti della decisione resa in subiecta materia all'esito della conferenza (che sostituisce ogni altro titolo autorizzatorio), risiede nella significativa attenzione riservata dal legislatore alla «adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza», che non può ridursi alla valutazione e al riscontro delle posizioni prevalenti, richiesta invece dalla disposizione comune «che fa appunto riferimento alla «determinazione motivata di conclusione (...) sulla base delle posizioni prevalenti (...)»], previo, comunque, ineludibile bilanciamento delle ragioni manifestate e di sintesi delle ragioni emerse (1).

(1) Sul punto v. Cons. Stato, Sez. IV 25 agosto 2020, n. 5191, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 20 novembre 2019, n. 5440, *ini*.

*

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I 19 aprile 2022, n. 349 - Migliozi, pres.; Amovilli, est. - Amorosini ed a. (avv.ti Sanasi e Pili) c. Comune di Bologna (avv.ti Trentini e Zanoni) ed a.

Sanità pubblica - Ordinanza di rimozione rifiuti - Proprietari ritenuti responsabili dell'abbandono.

La responsabilità del proprietario per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti postula l'accertamento di una sua condotta dolosa o colposa, essendo da escludere un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva o da posizione. La responsabilità solidale del proprietario può essere tuttavia imputabile a colpa omissiva, consistente nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia e protezione dell'area, e segnatamente per impedire che su di essa possano essere depositati rifiuti. L'accertamento della responsabilità va effettuato in contraddittorio e può essere fondato anche su ragionevoli presunzioni o condivisibili massime d'esperienza (1).

(1) In senso conforme cfr. *ex plurimis* Cons. Stato, Sez. V 8 luglio 2019, n. 4781, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. V 28 maggio 2019, n. 3518, in *Foro amm.*, 2019, 5, 804. In particolare, sulla responsabilità solidale del proprietario, cfr. *ex multis* T.A.R. Toscana, Sez. II 29 novembre 2021, n. 1579, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. IV 7 giugno 2018, n. 3430, *ini*; Cons. Stato, Sez. IV 12 aprile 2018, n. 2195, *ini*; Cons. Stato, Sez. IV 25 luglio 2017, n. 3672, in *Foro amm.*, 2017, 7-8, 1541; Cons. Stato, Sez. V 8 marzo 2017, n. 1089, *ini*, 2017, 3, 570.